COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

6.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 MARZO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione):

Senatore Biscardi: Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1514) 41

Mancini Vincenzo, *Presidente* 41, 47, 48, 49, 50

Colucci Gaetano (gruppo MSI-destra nazionale) 48, 49

La Gloria Antonio (gruppo PSI) 48, 49

Matulli Giuseppe, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 48, 49

Miceli Antonio (gruppo DC) 49

Nucci Mauro Anna Maria (gruppo DC), *Relatore* 47, 48, 49

Rebecchi Aldo (gruppo PDS) 48, 49

Sapienza Orazio (gruppo DC) 49

Terzi Silvestro (gruppo della lega nord) 49

La seduta comincia alle 10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione della proposta di legge senatore Biscardi: Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Biscardi: « Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 agosto 1992.

Ricordo che nella seduta del 1° ottobre 1992 era stata avviata la discussione sulle linee generali; si era inoltre proceduto all'approvazione in linea di principio dell'emendamento 1.1 e degli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02, che erano stati inviati alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. In data 4, 11 novembre 1992 e 27 gennaio 1993 le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge e sugli emendamenti trasmessi.

Sono stati nel frattempo presentati altri emendamenti ed articoli aggiuntivi, che il Comitato ristretto appositamente costituito ha valutato.

Essi risultano del seguente tenore:

Sostituire il titolo e l'articolo 1 con i seguenti:

« Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale ispettivo e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado comprese le istituzioni educative.

ART. 1.

1. I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli ispettivi e direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, sono indetti ogni tre anni. Le relative graduatorie hanno validità triennale per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando.

2. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli ispettivi e direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, indetti rispettivamente con i decreti ministeriali 21 giugno 1988, registrati alla Corte dei conti il 21 dicembre 1988 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1989 (4ª serie speciale, n. 2) per i concorsi ispettivi, ed indetti con i decreti ministeriali 10 aprile 1990, 17 aprile 1990, 18 aprile 1990, 20 aprile 1990 e 26 aprile 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (4ª serie speciale), n. 56-*bis* del 17 luglio 1990 per i concorsi ai ruoli direttivi, hanno validità per ulteriori due anni, rispetto al solo anno di validità previsto dai bandi di concorso per i concorsi ad ispettore tecnico, che siano stati espletati entro l'anno scolastico 1990-1991; e per un ulteriore anno scolastico, rispetto ai due indicati nei relativi bandi dei concorsi per l'accesso ai

ruoli direttivi ai fini della copertura dei posti vacanti disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1993-1994. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura di tutti i posti che si rendano disponibili nel periodo di validità delle graduatorie stesse.

3. Nel caso in cui le graduatorie dei concorsi per l'accesso ai ruoli direttivi di cui al comma 2 siano esaurite e rimangano posti ad esso assegnati questi vanno ad aggiungersi alla corrispondente graduatoria di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417. Detti posti vanno reintegrati in occasione del concorso successivo per l'accesso al ruolo direttivo ».

1. 3.

Caldoro.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Graduatorie permanenti dei concorsi per titoli ed esami).

1. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami di cui agli articoli 2, 4 e 6 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e quelle previste dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, compilate in prima applicazione delle leggi suddette, nonché quelle compilate in occasione della più recente sessione di concorso per titoli ed esami riguardante il personale direttivo, hanno validità permanente.

2. Le graduatorie dei concorsi direttivi hanno durata triennale. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale direttivo sono nominati in analogia a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1989, n. 417.

3. Le graduatorie permanenti di cui al primo comma, sono integrate con le graduatorie triennali dei candidati che superino i successivi concorsi per titoli ed esami indetti alla regolare scadenza.

4. Alle graduatorie triennali relative ai concorsi per titoli ed esami e alle selezioni per il personale all'estero, sono attribuiti il 50 per cento dei posti annualmente destinati ai medesimi concorsi. Il restante 50 per cento dei posti è attribuito annualmente alla corrispondente graduatoria permanente integrata.

5. Nel caso di esaurimento di graduatorie del concorso triennale per titoli ed esami o di quelle previste per le selezioni all'estero, i posti ad esse riservati sono destinati alle corrispondenti graduatorie permanenti. L'esaurimento delle graduatorie del concorso per titoli ed esami di cui tratta il secondo periodo del quarto comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1989, n. 417 deve intendersi riferito anche alle graduatorie permanenti.

6. I candidati già inseriti in una graduatoria permanente del concorso per titoli ed esami o in quelle compilate per le procedure di selezione per il personale all'estero, possono partecipare ai successivi concorsi per titoli ed esami o alle successive selezioni al fine di migliorare il punteggio conseguito e la conseguente collocazione in graduatoria.

1. 15.

Rebecchi.

All'articolo 1, sopprimere il comma 2.

1. 19.

Il Relatore.

All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli ispettivi hanno validità per un ulteriore anno scolastico rispetto a quelli indicati nel relativo bando di carico.

1. 18.

Il Relatore.

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole ruoli direttivi *aggiungere le seguenti* e ispettivi.

1. 13.

Ratto, Sbarbati Carletti.

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I candidati al concorso a Preside di scuola secondaria di I e II grado, che hanno superato i concorsi con riserva indetti con i decreti ministeriali 21 dicembre 1990, 27 dicembre 1990, 28 dicembre 1990 e 29 dicembre 1990, ai sensi della legge 27 dicembre 1989, n. 417, articolo 9-*bis*, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 1992.

1. 5.

La Gloria.

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I candidati al concorso a Preside di scuola secondaria di I e II grado, che hanno superato i concorsi con riserva indetti con i decreti ministeriali 21 dicembre 1990, 27 dicembre 1990, 28 dicembre 1990 e 29 dicembre 1990, ai sensi della legge 27 dicembre 1989, n. 417, articolo 9-*bis*, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 1992.

1. 12.

Gaetano Colucci.

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 928, i docenti che hanno conseguito una votazione di almeno 35/50 nelle prove colloquio del concorso a posti di preside nella scuola media, indetto per effetto dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1990 ed hanno maturato il biennio di incarico di presidenza negli istituti secondari di I grado alla data del 31 maggio 1991 (indizione degli esami-colloquio per l'immissione nei ruoli del personale direttivo delle scuole secondarie di I grado) sono immessi in ruolo del personale direttivo purché alla data di partecipazione all'esame-colloquio del predetto concorso riservato fossero forniti di laurea e avessero maturato dopo la nomina nei ruoli del personale docente un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

1. 6.

La Gloria.

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I docenti che hanno conseguito una votazione di almeno 35/50 nella prova-colloquio dei concorsi a posti di presidi nella scuola media, indetti per effetto dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che hanno partecipato, con riserva, al concorso indetto ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1990 ed hanno maturato il biennio di incarico di presidenza negli istituti secondari di primo grado alla data di pubblicazione del bando di concorso (*Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1991), sono immessi nel ruolo del personale direttivo, purché, alla data di partecipazione all'esame-colloquio del predetto concorso riservato, fossero forniti di laurea ed avessero maturato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

1. 8.

Sapienza.

All'articolo 1, al comma 3, sostituire le parole per l'accesso ai ruoli direttivi di cui al comma 2 *con le seguenti* per l'accesso ai ruoli direttivi e ispettivi.

1. 17.

Il Relatore.

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole ruoli direttivi *aggiungere le seguenti:* e ispettivi.

1. 14.

Ratto, Sbarbati Carletti.

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. I docenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo a seguito di ammissione con riserva, hanno titoli ad essere immessi nei ruoli secondo la posizione occupata nelle relative graduatorie permanenti purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

1. 10.

Tiscar.

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 151, « Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure », è prorogata per un ulteriore anno scolastico, 1993-1994, la validità delle graduatorie per i concorsi a cattedra già espletati ed in corso di espletamento, delle scuole secondarie di I e II grado.

1. 7.

La Gloria.

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 151, « Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure », è prorogata per un ulteriore anno scolastico, 1993-1994, la validità delle graduatorie per i concorsi a cattedra già espletati ed in corso di espletamento, delle scuole secondarie di I e II grado.

1. 11.

Gaetano Colucci.

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sostituire le parole: « alla data di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « alla data del 1° luglio 1991 ».

1. 9.

Sapienza.

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Hanno titolo ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole medesimi, previo superamento di un esame, sotto forma di colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della publica istruzione.

1. 20.

Miceli, Scavone.

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. I concorsi ad ispettore tecnico sono indetti ogni tre anni con decreto del Ministero della pubblica istruzione e si riferiscono a tutti i posti disponibili nel

triennio nei contingenti relativi ai gradi e tipi di scuola e tenuto conto dei settori di insegnamento.

3-*ter*. I candidati collocati nelle graduatorie hanno diritto alla nomina sui posti disponibili nel periodo di validità delle stesse.

3-*quater*. Ai concorsi a ispettore tecnico già banditi, le cui graduatorie risultino ancora vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono assegnati tutti i posti resisi disponibili nei periodi di validità delle medesime graduatorie.

1. 16.

Rebecchi.

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico banditi con i decreti ministeriali 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (4ª serie speciale) rispettivamente n. 90 del 15 novembre 1988 e n. 2 del 10 gennaio 1989 mantengono validità, oltre l'anno previsto dall'articolo 43, ultimo comma, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge quanto ai concorsi già espletati e per sei mesi decorrenti dalla data di compimento dell'anno di validità quanto ai concorsi in via di espletamento.

3-*ter*. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura dei posti vacanti e disponibili nel periodo di validità prorogata dalle relative graduatorie.

1. 4.

Sapienza, Polidoro.

All'articolo 1 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-*bis*. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, la valutazione dei titoli viene effettuata nei riguardi dei soli candidati che hanno superato la prova scritta e la prova orale.

3-*ter*. Il ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domande dei partecipanti a detti concorsi, potrà disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale od interregionale. In tal caso, il Sovraintendente scolastico della sede ove avrà luogo la prova scritta curerà l'organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento della prova scritta del concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni e integrazioni.

3-*quater*. Ai concorsi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 151.

3-*quinquies*. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche alle procedure concorsuali in atto, qualora non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.

1. 2.

Nucci Mauro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. I docenti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato le prove del concorso direttivo indetto con decreto ministeriale 12 aprile 1990 e non siano stati inseriti in graduatoria perché non appartenenti ai ruoli della scuola elementare, purché in possesso dei requisiti prescritti alla data di entrata in vigore della presente legge oppure se appartenenti a ruoli diversi abbiano titolo al passaggio di ruolo nella scuola elementare, hanno diritto ad essere inseriti nella suddetta graduatoria.

2. I docenti in possesso dei requisiti di servizio di cui al precedente comma hanno diritto a partecipare ai concorsi

direttivi, ivi compreso quello già indetto alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 07.

Rebecchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

A decorrere dall'anno scolastico 1992-1993 coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee, nelle accademie e nei conservatori, limitatamente agli insegnamenti o ai posti per i quali risultano inseriti nelle predette graduatorie nel concorso per soli titoli.

1. 03.

Nucci Mauro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cattedre per soli titoli è da ritenersi la stessa prevista per il completamento delle procedure concorsuali, il 31 dicembre 1989, come stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. I docenti inclusi in graduatoria con riserva, per aver presentato la domanda entro il termine previsto dal comma precedente, sono considerati inclusi nella graduatoria dei concorsi a cattedre per soli titoli a tutti gli effetti: gli stessi docenti hanno diritto, come previsto dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge citato, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato la relativa domanda.

2. Ai docenti nominati in base a quanto disposto dal comma precedente verrà assegnata la sede entro i posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1993-1994.

1. 06.

Rebecchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Il triennio di validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo, da bandire in prima applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1993-1994. I posti relativi all'anno scolastico 1992-1993, destinati al predetto concorso sono conferiti, ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto, agli idonei delle graduatorie del concorso ordinario già espletato. In caso di esaurimento o in mancanza di tali graduatorie, i posti non conferiti vanno ad aggiungersi a quelli destinati alle graduatorie dei concorsi per soli titoli.

2. Per tali posti non si applica il reintegro di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito dalla legge n. 417 del 1989. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli a posti di coordinatore amministrativo, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto medesimo hanno validità per un ulteriore anno scolastico rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio del suddetto anno scolastico.

1. 05.

Rebecchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Le domande di iscrizione nelle graduatorie per gli incarichi di presidenza di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 821, possono essere presentate in altre cinque province oltre a quella nella quale l'aspirante presta servizio.

2. I due anni di incarico di presidenza, di cui all'articolo 9 comma 1-*bis* del decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989 convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, devono intendersi svolti alla data del 31 maggio 1990, di promulgazione del bando relativo al concorso riservato.

1. 08.

Rebecchi.

Avverto che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati, riferendosi a questioni sulle quali devono esprimersi le Commissioni I e V, possono essere posti in votazione solo in linea di principio.

Credo che il relatore sia in grado di riferire sul lavoro svolto dal Comitato ristretto, consentendoci di procedere nell'esame del provvedimento, esame che, come sappiamo, si trascina – non per demerito di alcuno – da diverso tempo, sicché si avverte l'esigenza di « sfoltire » i punti all'ordine del giorno!

Do dunque la parola al relatore, onorevole Nucci Mauro.

NUCCI MAURO ANNA MARIA, *Relatore*. Signor presidente, nel corso del Comitato ristretto si è ritenuto di non poter accogliere gli emendamenti riguardanti l'estensione della carriera direttiva agli ispettori, appartenendo questi al ruolo della dirigenza, per cui si tratta di carriere diverse.

Ugualmente sono stati valutati negativamente gli emendamenti riguardanti i candidati al concorso a preside di scuola secondaria di I e di II grado ammessi allo stesso con riserva. La motivazione portata anche dal rappresentante del Ministero della pubblica istruzione è stata la seguente: molti, ritenendo di non avere i titoli e i requisiti richiesti, non hanno presentato domanda di partecipazione, per cui, qualora i candidati ammessi con riserva venissero immmessi in ruolo, verrebbero lesi i diritti di quanti hanno correttamente interpretato la legge. È stato inoltre osservato che una simile disposizione aprirebbe un terzo canale di reclutamento.

Alcune questioni affrontate nella proposta di legge in esame, come quella riguardante la biennalità della proroga, sono già state superate precedentemente, essendo state affrontate e risolte con la legge finanziaria.

Per quanto concerne i coordinatori amministrativi, ho ritirato il relativo articolo aggiuntivo 1. 02, in quanto si sarebbe determinata una situazione di contrasto con la recente normativa del decreto legislativo sul pubblico impiego.

Credo di aver illustrato tutte le questioni esaminate all'interno del Comitato ristretto.

Vorrei infine aggiungere la mia opinione, che credo corrisponda a quella del Ministero della pubblica istruzione: non si può « approfittare » degli strumenti legislativi che abbiamo a disposizione per risolvere tutte le questioni pendenti nell'ambito della pubblica istruzione. Per far questo occorre un'accurata riflessione, è necessario predisporre provvedimenti idonei o anche circolari amministrative che risolvano di volta in volta le questioni nel loro ambito di intervento. Sono contraria ad una legislazione che si allarga in tutte le direzioni a scapito della sua stessa organicità.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti e degli articoli aggiuntivi verranno posti in votazione solo in linea di principio.

Passiamo all'esame dell'emendamento interamente sostitutivo Caldoro 1.3.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Invito il presentatore a ritirare questo emendamento.

ANTONIO LA GLORIA. Lo faccio mio.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Debbo invitare l'onorevole La Gloria a ritirarlo, visto che l'emendamento riguarda un tema per il quale non vi è possibilità di assimilazione immaginando un'estensione della normativa al personale ispettivo che, com'è noto, è inquadrato nella dirigenza.

ANTONIO LA GLORIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Rebecchi 1.15.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Invito il presentatore a ritirare questo emendamento.

ALDO REBECCHI. Insisto per la votazione.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

GIUSEPPE MATULLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rebecchi 1.15.

(È approvato)

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti del relatore 1.17, Ratto ed altri 1.13 e 1.14, Mancini ed altri 1.1.

Passiamo all'emendamento La Gloria 1.5, identico all'emendamento Colucci Gaetano 1.12.

ANTONIO LA GLORIA. Insisto per la votazione perché, se è vero che quanti hanno correttamente interpretato le prescrizioni contenute nei bandi verrebbero penalizzati da questa previsione normativa, è anche vero che non si vede per quale motivo i soggetti ammessi con riserva e riconosciuti in possesso dei requisiti richiesti debbano essere ritenuti possessori di minori titoli e diritti rispetto ad altri candidati. Chi in seguito ad un'ammissione con riserva vede riconosciuti i propri titoli non può essere discriminato rispetto a chi ha vinto il concorso essendogli stata riconosciuta all'inizio la pari idoneità a parteciparvi.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Nella brevissima esposizione iniziale ho illustrato i motivi per cui non si può aprire un terzo canale di reclutamento per i presidi ammessi al concorso con riserva. Occorre inoltre considerare che nella legge n. 417 del 1989 non è previsto un articolo 9-*bis*. Se l'emendamento riguarda coloro che non avevano il requisito degli anni di incarichi di presidenza alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, la sua approvazione comporta una disparità di trattamento nei confronti di quanti a suo tempo hanno interpretato correttamente la legge. Non mi pare secondario ricordare che sono intervenute in tal senso pronunce del Consiglio di Stato, che ha respinto ricorsi straordinari.

Occorre poi osservare, come l'onorevole La Gloria sa bene, che la nomina in ruolo presuppone l'effettiva disponibilità dei posti, per cui non essendo attualmente disponibili non si vede in che modo sia possibile diventare di ruolo.

Esprimo dunque parere contrario all'emendamento 1.5.

GIUSEPPE MATULLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

GAETANO COLUCCI. Annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 1.5, in quanto rappresenta un atto di giustizia nei confronti dei candidati ammessi con

riserva. Non si tratta infatti di « avventurieri », come pure sono stati definiti...

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Quando?

GAETANO COLUCCI. In sede di Comitato ristretto. Si tratta di candidati che, avendo presentato regolare domanda, in un primo momento furono esclusi e successivamente, proprio per l'incertezza - non la certezza - sulla mancanza di titoli, furono ammessi a partecipare al concorso, poi regolarmente superato. Ritengo che abbiano diritto ad essere ammessi nei ruoli, così come precisato nell'emendamento presentato, con decorrenza dal 1° settembre 1992; ciò non significa, una volta conseguito il diritto, che necessariamente andranno ad occupare un posto. Non appena si renderà disponibile, si provvederà all'assegnazione consequenziale al diritto conseguito.

SILVESTRO TERZI. Siamo di diverso avviso perché, se i titoli dei candidati ammessi con riserva non corrispondono a quelli previsti nel bando, la loro immissione nel ruolo determinerebbe una situazione di ingiustizia. Non è detto infatti che la persona priva dei titoli previsti non possa aver superato un altro candidato che invece ne è provvisto, per cui questa previsione sarebbe pregiudizievole nei confronti dei soggetti regolarmente ammessi a partecipare al concorso.

ALDO REBECCHI. Annuncio l'astensione del gruppo del PDS.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti La Gloria 1.5 e Colucci Gaetano1.12, su cui il Governo ed il relatore hanno espresso parere contrario.

(*Sono respinti*).

Passiamo agli identici emendamenti La Gloria 1.6. e Sapienza 1.8.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirarli.

ANTONIO LA GLORIA. Ritiro l'emendamento 1.6.

ORAZIO SAPIENZA. Ritiro l'emendamento 1.8.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Tiscar 1.10.

Poiché il presentatore è assente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo agli identici emendamenti La Gloria 1.7 e Colucci Gaetano 1.11.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. L'emendamento è superato dal comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 498 del 1992.

ANTONIO LA GLORIA. Ritiro l'emendamento presentato.

GAETANO COLUCCI. Ritiro l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Sapienza 1.9.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

GIUSEPPE MATULLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sapienza 1.9.

(È *respinto*).

Passiamo all'emendamento Miceli e Scavone 1.20.

ANTONIO MICELI. Dato che esiste un doppio canale di reclutamento, questo emendamento, nello spirito di quanto detto dal relatore, di evitare che si creino situazioni diverse in seguito all'applicazione delle varie leggi, tende a creare condizioni di equità rispetto a quanti si trovavano nelle condizioni previste dal comma 1-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 357 del 1989 e nel contempo offre la possibilità di evitare nuove forme

di precariato. I concorsi per presidi sono molto rari, hanno tempi di attuazione lunghi, nell'ultimo il numero degli ammessi agli orali è stato molto basso, per cui vi sono tutte le condizioni perché si continui a dare incarichi ai presidi e si crei nuovo precariato.

L'articolo aggiuntivo, che riproduce perfettamente quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 9, vorrebbe raggiungere questo obiettivo: ridurre le condizioni che creano nuovo precariato nella scuola e nel contempo evitare sperequazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Miceli e Scavone 1.20.

(È *respinto*).

In considerazione delle imminenti votazioni in aula, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 22 marzo 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

STC11-11LG-6
Lire 500